

OGGETTO: **NUOVO SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI**
RIFLESSI SUL CALCOLO DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019 – pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 293 del 14/12/19 – ha fissato allo 0,05%, con decorrenza da gennaio 2020, la misura del saggio degli **interessi legali** di cui all'art. 1284 del Codice civile (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2019).

L'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000 ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.

Al riguardo l'INPS, con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2020, ha precisato che:

- tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti;
- la misura dello 0,05% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1 gennaio 2020;
- per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti (riportati qui sotto) alle rispettive decorrenze.

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5%
16.12.1990 - 31.12.1996	10%
01.01.1997 - 31.12.1998	5%
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009	3 %
01.01.2010 - 31.12.2010	1 %
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014	1 %
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018	0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019	0,8%
01.01.2020 -	0,05%